



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

Adesione al coordinamento dei soci Megas. Net spa e rispettive regole di governante.

Data 16/07/2016

L'anno duemilasedici il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **10.30** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
Ciucci Bruno	X	
Formoso Francesco	X	
Giunta Giorgio	X	
Pintauro Luigi		X
Sacanna Marco	X	
Morelli Paolo	X	
Monaldi Tito	X	
Bernardini Andrea	X	
Valentini Francesco		X
Traversi Fabio		X
Franci Andrea		X

Assegnati: 11

Presenti : 7

In carica: 11

Assenti: 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Bruno Ciucci nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Dott. Roberto De Marco. Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: Giunta Giorgio, Sacanna Marco, Bernardini Andrea.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “Adesione al coordinamento dei soci Megas. Net spa e rispettive regole di governante”.

Premesso che:

- Il Consiglio Comunale deliberava la costituzione della Società Megas. Net Spa in seguito alla scissione dalla Società Megas. Spa per adempiere a quanto disciplinato dalla Legge Finanziaria per il 2002 (L.448/2001), relativa alla separazione della proprietà dalla gestione delle reti;
- Il Comune di Sassofeltrio possiede attualmente una partecipazione al capitale sociale della società Megas. Net S.p.a pari a Euro 920,00 corrispondenti al 0,003% del capitale sociale complessivo pari a Euro 32.919.474,00 e la restante parte è suddivisa tra la Provincia di Pesaro e Urbino che ha una partecipazione pari al 40,23% i 49 comuni di cui 47 della Provincia di Pesaro e Urbino;
- La società è stata qualificata, ai sensi dell'articolo 113 del TUEL quale società proprietaria delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali di cui ai seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica: (i) idrico integrato; (ii) igiene integrato; (iii) gas naturale;
- Dallo statuto della Società emerge che la Società Megas.Net Spa può esercitare oltre alla gestione amministrativa delle reti, anche altre attività quali:
 1. gestione asset in quanto la società è mero proprietario dominicale (attività attualmente esercitata e che rappresenta il “core business” aziendale);
 2. gestione ampliamento e manutenzione delle reti ed impianti (asset) fra cui:
 - produzione e distribuzione di energia elettrica;
 - produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico ed altri usi;
 - pubblica illuminazione, semaforici ed elettrici cimiteriali (lampade votive);
 - commercializzazione e distribuzione di carburante.
 3. ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie operando anche quale E.S.C.O, sia direttamente che con società partecipate.

Dato atto che

- L'art 3 comma 27 della Legge Finanziaria per il 2008 distingue tra l'esercizio di attività strumentale e di attività di gestione dei servizi pubblici e l'analitica normativa per l'affidamento dei servizi pubblici locali contenuta nell'articolo 23- bis della Legge Finanziaria 2008 è ora venuta meno in seguito al referendum abrogativo dell'11 e del 12 giugno 2011 (DPR 18.7.2011 n. 113 – GU 20/7/2011 N. 167);
- I “servizi pubblici locali” - disciplinati dall'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni – sono diretti a soddisfare direttamente le esigenze dei cittadini, utenti singoli o come componenti la collettività;
- I “servizi strumentali all'amministrazione pubblica” - disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 – sono rivolti, invece, essenzialmente alla pubblica amministrazione e, solo indirettamente al pubblico (vs. Tar Lombardia - Brescia, 31/12/2007, n.1373; Tar Lazio – Roma, sez. III, 14/04/2008, n.3109);
- L'esito referendario dell'art. 23 bis summenzionato ha determinato una sorta di fondamentale indifferenza fra le discipline e/o forma di definizione dei procedimenti di affidamento “in house” fra servizi strumentali e servizi pubblici locali;

- Emblematico di tale indifferenza è il servizio di pubblica illuminazione, che la giurisprudenza recente ha classificato come di servizio pubblico, ma che di fatto è regolato da un contratto di appalto, per il quale non sussiste più alcuna differenza procedimentale per il suo affidamento in house ad una società, tanto se questa viene classificata strumentale (o “semi amministrazioni” come in appresso) ovvero se viene classificata come società che garantisce servizi pubblici locali;
- Nel rispetto dei principi dettati da ampia, articolata ed approfondita giurisprudenza comunitaria della Corte di Giustizia Europea (v.s. sentenza della Corte di Giustizia CE, sez.V, 18/11/1999, causa C – 107/98, Teckal; sentenza della Corte di Giustizia CE, sez.V, 11/01/2005, causa C – 26/03, Stadt Halle; sentenza della Corte di Giustizia CE, sez.V, 13/10/2005, causa C – 458/03, Parking Brixen) sia i “servizi pubblici locali” sia i “servizi strumentali all’amministrazione” possono essere espletati attraverso l’affidamento diretto (senza svolgimento di procedure ad evidenza pubblica) della rispettiva gestione ad una società “in house”;

CONSIDERATO CHE

- Si è in presenza di una società “in house” - ovvero di una società “retta” da un sistema di regole (statutarie e contrattuali) che la rendono una “delegazione interorganica” dell’ente che affida tali servizi ed attività - quando la società affidataria:
 - 1) è a capitale interamente pubblico (c.d. requisito della “partecipazione pubblica totalitaria”);
 - 2) svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della “prevalenza dell’attività”);
 - 3) è sottoposta ad un controllo, da parte dei propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri servizi (c.d. requisito del “controllo analogo”);
- La normativa italiana relativa agli appalti di “servizi strumentali all’amministrazione” (art. 13 del D.L. n.223/2006 - c.d. “Decreto Bersani” - convertito, con modificazioni, nella L. n. 248/2006) aveva ulteriormente ristretto i sopra indicati principi della giurisprudenza comunitaria, prevedendo all’epoca che le società “in house” possano svolgere le proprie attività esclusivamente (non solo “prevalentemente”) a favore dei propri soci (c.d. requisito “dell’esclusività dell’attività”), debbano avere oggetto sociale esclusivo (nel senso di svolgere unicamente attività strumentali agli enti pubblici soci) e non possano partecipare ad altre società o enti (normativa successivamente modificata in senso estensivo);
- “Megas. Net”, affinché possa soddisfare tutte le condizioni sopra elencate occorre che:
 - o la società sia regolata da uno statuto che preveda espressamente il vincolo del capitale pubblico totalitario, l’esclusività dell’attività a favore dei soci, l’oggetto sociale esclusivo e il divieto di partecipare ad altre società o enti;
 - o sia garantita ai soci, congiuntamente fra loro (data la pluralità degli stessi), la possibilità di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la stipula di un’apposita convenzione che disciplini i diritti spettanti a ciascuno di essi nei confronti della società Megas. Net S.p.a (condizioni tutte realizzate successivamente);
- Gli enti soci di Megas. Net S.p.a ritengono che l’efficiente ed efficace gestione dei servizi in questione fosse di primaria e fondamentale importanza per i propri territori e che tale gestione può essere conseguita più opportunamente adottando un modello di gestione “in house” di tali servizi, giustificato anche dalla circostanza, necessitata, che tale modalità deve consentire di attuare un pervasivo controllo (“analogo”), sui servizi stessi, da parte degli enti affidanti, rispetto alla gestione affidata a terzi.

Dato atto altresì che

- È stato rilevato l'interesse di tutti i soci enti pubblici ad ampliare l'attività anche ai servizi di natura strumentale, ovvero per gestioni affini per dare risposta ai territori e/o ai cittadini amministrati dagli enti soci;
- L'in house providing, come elaborato dalla giurisprudenza europea, può essere inteso come espressione di sintesi a tutela della scelta dell'amministrazione di autoprodurre le prestazioni di cui necessita, e per ciò tale scelta non può assumere rilevanza per il diritto comunitario e conseguentemente non si rendono applicabili la disciplina a garanzia della concorrenza, sia dei principi sanciti nel Trattato U.E per le concessioni e la costituzione di partenariati pubblico-privato, sia delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.;
- Il riconoscimento del diritto all'autoproduzione spettante alle pubbliche amministrazioni è desumibile da :
 - o "Libro verde sui servizi di interesse generale" [COM (2003) 270-2003/2152 (INI)] punto 35;
 - o Risoluzione 26/10/2006 al Parlamento Europeo sui "Partenariati pubblico privati e diritto comunitario degli appalti e delle concessioni [2006/2043 (INI)] punti 41 e 46;
 - o sentenza del Consiglio di Stato sez. V 23.04.1988 n. 477, che chiarisce che la scelta dell'autoproduzione non può essere sottoposta al vaglio per la tutela del mercato;
- La costituzione di un rapporto di in house providing è espressione del potere di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ove il legame che unisce l'amministrazione territoriale all'ente in house ha carattere organizzativo e non richiede l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica poiché non è terzo l'ente in house rispetto all'amministrazione controllante, in ragione della sussistenza dei requisiti del "controllo analogo" e della destinazione prevalente dell'attività. L'identità sostanziale tra amministrazione affidataria e prestatore in house fa sì che questo sia ritenuto parte dell'organizzazione amministrativa di quella, non ponendosi la prima in contatto col mercato, onde non valgono le regole concorrenziali imposte alle amministrazioni che ad esso si rivolgono.

Considerato che

- I soci enti pubblici hanno configurato la società Megas. Net Spa come centro di esecuzione anche dei servizi strumentali e gestioni affini afferenti il territorio e/o i cittadini amministrati dagli enti soci, mantenendo essa la proprietà delle reti che ha qualificato la società fin dalla sua costituzione. La configurazione di Megas. Net S.p.a. quale centro di esecuzione delle funzioni, servizi e attività degli enti pubblici soci con un coordinamento unitario consente di conseguire una gestione più efficace ed efficiente dell'azione strumentale nell'interesse degli enti soci stessi in quanto diretta al conseguimento di economie di scala.
- Tale intendimento è volto a rafforzare la capacità esecutiva della società Megas. Net S.p.a., affidando ad essa ulteriori funzioni e servizi in una logica di:
 - efficacia, in quanto sempre più rivolta a soddisfare in modo adeguato esigenze più ampie dell'ente locale socio attraverso processi di specializzazione in settori di interesse dell'ente stesso in alternativa al ricorso all'appalto a terzi;
 - efficienza, in quanto l'affidamento ad essa di funzioni o servizi strumentali in aree di intervento omogenee e sinergiche consente:
 - o di sfruttare economie di scala attraverso la riduzione dell'incidenza dei costi di struttura ed in generale dei costi fissi;
 - o di attuare, conseguentemente, un processo che rende più conveniente per l'ente produrre le predette funzioni, servizi o attività strumentali, attraverso la

propria società strumentale in quanto i *costi di transazione* che si dovessero sostenere per ricorrere all'appalto a terzi (costi per la raccolta delle informazioni necessarie a colmare la c.d. "asimmetria informativa"; costi per la realizzazione contratti di appalto e gestione gare; costi per mettere in atto gli accordi c.d. "enforcement" – ecc.) risulterebbero progressivamente superiori, all'aumentare del numero dei servizi ed alla loro complessità esecutiva, rispetto i costi per mantenere la struttura della società Megas. Net S.p.a. (*costi di struttura*).

Considerato altresì che

- La qualificazione della società Megas. Net S.p.a. quale società in house è stata contenuta in una modificazione dello statuto societario.
- Il processo riorganizzativo attuato ha definito le seguenti linee direttive:
 - o riorganizzazione della regole di governance di Megas. Net S.p.a. con particolare riferimento allo statuto in quanto atto deputato espressamente per legge a tale scopo;
 - o individuare le funzioni, servizi o attività che nelle aree suddette possono essere utilmente espletate attraverso Megas. Net S.p.a. e quindi distinguendo per le funzioni amministrative ed i servizi pubblici locali le parti od i segmenti che funzionalmente possono essere affidate in esecuzione alla società stessa;
 - o individuare le caratteristiche dell'accordo programmatico, che intercorrerà fra Comune e società Megas.Net.

Valutato

- Relativamente alle linee guida della riorganizzazione della governance di Megas. Net S.p.a. le significative modifiche legislative e le interpretazioni giurisprudenziali intervenute sull'art. 13 del Decreto Bersani che qui si riassumono:
 1. con l'art. 19 della legge n. 99/2009 è stata abrogata dall'art. 13 comma 1 la locuzione "esclusivamente" e pertanto ora la norma impone che tali società strumentali operino con gli enti costituenti, partecipanti o affidamenti in un rapporto non più "strettamente" esclusivo;
 2. con l'art. 1 comma 720 della legge 27.12.2006 n. 296 e l'art. 18 comma 4 septies del D.L. 29.11.2008 n. 185 e l'art. 48 comma 1 della legge 23.07.2009 n. 99 al secondo comma dell'art. 13 sono state abrogate le parole "*da collocare sul mercato, secondo le procedure del D.L.31.05.1994 n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30.07.1994 n. 474*" di modo che ora la norma impone a tali società di cessare le attività non conformi alla disposizione contenute nell'art. 13, comma 1, del Decreto Bersani ovvero di "*scorporarle, anche costituendo una nuova società*" senza più l'obbligo di collocarla sul mercato;
 3. circa il divieto imposto a tali società, dall'art. 13 comma 1 del Decreto Bersani, di partecipare ad altre società la Corte Costituzionale ha interpretato che tale norma "*...vieta loro non di detenere qualsiasi partecipazione o di aderire a qualsiasi ente, ma solo di detenere partecipazioni in società od enti che operino in settori preclusi alle società stesse*" (Corte Cost. 1/08/2008 n. 326);
 4. circa la prescrizione del comma 2 dell'art. 13 del decreto Bersani sulla esclusività dell'oggetto sociale, ora non può che essere intesa, che l'attività della società deve essere rivolta nell'interesse dei soci e non può dare luogo ad un vocazione commerciale della società attraverso significative attività rivolte, direttamente o indirettamente, nei confronti di soggetti terzi.
- Che lo statuto approvato consente l'individuazione di Megas. Net S.p.a. quale soggetto dedicato all'attività strumentale degli enti soci e funzionale alla gestione di servizi, attività e

funzioni amministrative afferenti il territorio ed il patrimonio degli enti pubblici soci, in regime di affidamento diretto secondo le disposizioni di rango comunitario sull' "in house providing";

Considerato

- Che la società Megas. Net S.p.a. verrà remunerata sia con i corrispettivi corrisposti dagli enti soci committenti e, per quanto consentito dallo Statuto e dalle norme di Legge, tempo per tempo vigente, anche da altri corrispettivi di servizi e di attività erogate dalla società stessa.
- Che ai fini di una verifica di economicità anche per i servizi che potranno essere materialmente espletati da Megas. Net s.p.a., in periodo successivo, da prevedersi in specifico Accordo Quadro, la società Megas. Net presenterà per tali servizi una specifica relazione in sede di bilancio annuale, contenente il conto economico prospettico pro-forma.
- Che in data 15 dicembre 2011 n. 25 soci hanno sottoscritto l'allegata convenzione;
- Che l'art. 8.1 ha inteso la presente convenzione ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale;
- Che l'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazione di autorizzazione e del testo delle presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori nonché al presidente del Coordinamento, che aggiorna l'elenco degli enti sotto-scrittori;
- Che l'articolo 10.3 della presente convenzione prevede che la sottoscrizione successiva, che avviene nella stessa forma usata per la stipula iniziale della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute;
- Che l'articolo 10.4 della presente convenzione prevede che, per effetto della sottoscrizione della convenzione, l'ente sottoscrittore acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Visto il parere espresso da parte del Collegio dei Revisori (o del Revisore Unico) all'operazione descritta, ai sensi del Regolamento di Contabilità dell'Ente con verbale n. del

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di regolarità tecnica, rilasciato, per quanto di competenza, dal

Vista la competenza del Consiglio Comunale in materia come richiamato dall'art. 42 c. 2 lett. e del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) Di approvare la conferma di Megas. Net S.p.a. quale società dedicata per il Comune di Sassofeltrio ovvero quale centro di esecuzione di proprie funzioni, servizi, attività, per un complessivo coordinamento unitario e per il conseguimento di una più efficace ed efficiente azione strumentale nell'interesse dell'ente stesso;
- 2) Di individuare fin d'ora la società Megas. Net S.p.a. come soggetto dedicato a: (i) servizi strumentali per i soci; (ii) attività di gestione delle reti, impianti e/o dotazioni patrimoniali strumentali per la gestione dei servizi pubblici locali ex art. 113 comma 13 del TUEL per i quali vengono esercitate funzioni pubbliche amministrative; (iii) attività di ESCO e/o produzione di energia da fonti rinnovabili (attività residuale);
- 3) Di approvare la Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (che si allega al presente in atti al sub 1), fra gli enti locali soci di Megas. Net Spa per la conferma e la piena

attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;












4) Di riservarsi, con successivo atto, di approvare il contratto di servizio, eventualmente anche nella forma di Accordo Quadro, con il quale disciplinare i servizi e/o le attività che verranno affidati dai soci enti pubblici alla società Megas. Net S.p.a..

5) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Roberto De Marco Responsabile dell'Ufficio Comune Tecnico Manutentivo il quale, per quanto di competenza darà esecuzione alla presente deliberazione con facoltà di apportare quelle modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di eseguire tale deliberazione.















6) Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. in quanto indispensabile per la necessità di rispettare i termini civilistici perentori dell'intera operazione societaria.

Allegati :










allegato n. 1) Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

<p>Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 fra gli enti locali</p>	
<p>soci di Meqas. Net Spa per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi</p>	
<p>L'anno 2011, il giorno 15 del mese di dicembre, in Urbino, presso la sede di Urbino dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino in piazza della Repubblica n. 3,</p> <p style="text-align: center;">fra</p>	
<p>- Provincia di Pesaro e Urbino con sede in Pesaro, via Gramsci n. 4, codice fiscale 00212000418, rappresentata dal Segretario Generale avv. Rita Benini, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 28/07/2011;</p>	
<p>- Comune di Acqualagna con sede in Acqualagna, piazza E. Mattei n. 9, codice fiscale 00152230413, nella persona del Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Ranocchi, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/11/2011;</p>	
<p>- Comune di Apecchio con sede in Apecchio, via Largo Avis n. 1, codice fiscale 82000010411, nella persona del Responsabile del Settore Tecnico geom. Massimo Pazzaglia, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24/09/2011;</p>	
<p>- Comune di Barchi con sede in Barchi, piazza Vittorio Emanuele n. 7, codice fiscale 81001750413, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica arch.</p>	
<p style="text-align: center;">      </p>	

	Fabrizio Carbonari, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale	
	n. 49 del 30/11/2011;	
	- Comune di Borgo Pace con sede in Borgo Pace, piazza del Pino n. 3, codice	
	fiscale 00360660419, nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa	
	e Contabile dott. Romano Patarchi, in esecuzione della deliberazione di Con-	
	siglio Comunale n. 24 del 27/09/2011;	
	- Comune di Cantiano con sede in Cantiano, piazza Luceoli n. 1, codice fi-	
	scale 00158390419, nella persona del Responsabile della P.O. Affari Istitu-	
	zionali dott. Luigi Bartolucci, in esecuzione della deliberazione di Consi-	
	glio Comunale n. 34 del 29/11/2011;	
	- Comune di Colbordolo con sede in Colbordolo, piazza del Popolo n. 5, co-	
	dice fiscale 00268190410, nella persona del Responsabile dell'Area Ammini-	
	strativa dott. Sauro Crescentini, in esecuzione della deliberazione di Con-	
	siglio Comunale n. 36 del 30/09/2011;	
	- Comune di Fossombrone con sede in Fossombrone, corso Garibaldi n. 8, co-	
	dice fiscale 00223590415, nella persona del Segretario Comunale dott. Andrea	
	Volpini, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del	
	30/09/2011;	
	- Comune di Fratte Rosa con sede in Fratte Rosa, piazza Matteotti n. 11, co-	
	dice fiscale 81002490415, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecni-	
	co geom. Paolo Piersanti, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Co-	
	munale n. 48 del 28/09/2011;	
	- Comune di Frontone con sede in Frontone, via Roma n. 12, codice fiscale	
	00314800418, nella persona del Responsabile del Settore Amministrazione e	

<p>Contabilità rag. Ombretta Agostini, in esecuzione della deliberazione di</p>	
<p>Consiglio Comunale n. 50 del 28/09/2011;</p>	
<p>- Comune di Isola del Piano con sede in Isola del Piano, piazza Umberto I n.</p>	
<p>1, codice fiscale 00360420418, nella persona del "Responsabile del Servizio</p>	
<p>Tecnico dott. Daniele Fattori, in esecuzione della deliberazione di Consiglio</p>	<p>«VEDI POSTERITA' N° 1»</p>
<p>Comunale n. 38 del 30/09/2011;"</p>	
<p>- Comune di Montecalvo in Foglia con sede in Montecalvo in Foglia, piazza</p>	
<p>Municipio n. 1, codice fiscale 00360650410, nella persona del Segretario Comunale</p>	
<p>dott. Ugo Castelli, in esecuzione della deliberazione di Consiglio</p>	
<p>Comunale n. 31 del 28/09/2011;</p>	
<p>- Comune di Montefelcino con sede in Montefelcino, piazza Francesca da Rimini</p>	
<p>n. 1, codice fiscale 00360630412, nella persona del Responsabile del Settore</p>	<p>VEDI</p>
<p>Tecnico geom. Roberto Giovannini, in esecuzione della deliberazione di</p>	
<p>Consiglio Comunale n. 43 del 19/10/2011;</p>	
<p>- Comune di Montelabbate con sede in Montelabbate, via Roma n. 2, codice fi-</p>	
<p>scale 00358330413, nella persona del Segretario Comunale dott. Ugo Castel-</p>	
<p>li, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del</p>	
<p>30/09/2011;</p>	
<p>- Comune di Orciano di Pesaro con sede in Orciano di Pesaro, piazzale della</p>	
<p>Ripa n. 1, codice fiscale 81001710417, nella persona del Sindaco pro tempore</p>	
<p>dott. Stefano Bacchiocchi, in esecuzione della deliberazione di Consiglio</p>	
<p>Comunale n. 49 del 26/10/2011;</p>	
<p>- Comune di Peglio con sede in Peglio, piazza Petrangolini n. 6, codice fi-</p>	
<p>scale 00360610414, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica geom.</p>	
<p></p>	

Giuseppe Collesi, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.	
20 del 19/10/2011;	
- Comune di Piagge con sede in Piagge, via Roma n. 12, codice fiscale	
00360520415, nella persona del Responsabile dell'Area Contabile signora Anna	
Maria Lanari, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 31	
del 18/10/2011;	
- Comune di Piandimeleto con sede in Piandimeleto, via Matteotti n. 11, co-	
dice fiscale 00360560411, nella persona del Segretario Comunale dott.ssa	
Laura Barocci, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30	
del 27/09/2011;	
- Comune di San Giorgio di Pesaro con sede in San Giorgio di Pesaro, via Ga-	
ribaldi n. 62, codice fiscale 81001910413, nella persona del Responsabile	
Finanziario dott.ssa Nicoletta Storoni, in esecuzione della deliberazione di	
Consiglio Comunale n. 49 del 19/10/2011;	
- Comune di Sant'Angelo in Lizzola con sede in Sant'Angelo in Lizzola, piazz-	
za IV Novembre n. 4, codice fiscale 80004130417, nella persona del Responsa-	
bile del Settore Affari Generali, Organizzazione e Gestione del Perso-nale,	
Demografici, Turismo e Casa dott. Giovanni Ugoccioni, in esecuzione della	
deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26/09/2011;	
- Comune di Sant'Ippolito con sede in Sant'Ippolito, via Raffaello n. 1, co-	
dice fiscale 00360440416, nella persona del Responsabile Finanziario	
dott.ssa Nicoletta Storoni, in esecuzione della deliberazione di Consiglio	
Comunale n. 32 del 29/11/2011;	
- Comune di Serra Sant'Abbondio con sede in Serra Sant'Abbondio, piazzale	
del Comune n. 1, codice fiscale 81003370418, nella persona del Responsabile	

<p>Settore Amministrativo e Contabile rag. Emiliano Catena, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/09/2011;</p>	
<p>- Comune di Serrungarina con sede in Serrungarina, piazza Serafini n. 1, codice fiscale 81001830413, nella persona del Responsabile del Settore Finanziario rag. Giacomo Biondi, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/10/2011;</p>	
<p>- Comune di Urbania con sede in Urbania, piazza della Libertà n. 1, codice fiscale 00351210414, nella persona del dirigente del Servizio Gestione del Territorio arch. Luca Storoni, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18/10/2011;</p>	
<p>- Comune di Urbino con sede in Urbino, via Puccinotti n. 3, codice fiscale 82004510416, nella persona del dirigente del Servizio Affari Interni avv. Angelo Brincivalli, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 18/10/2011;</p>	
<p>in appresso anche "concedenti" o genericamente "i soci"</p>	
<p>premess</p>	
<p>a) che i concedenti sono soci della società "Megas. Net Spa" (in seguito denominata Società), soggetto dedicato all'attività strumentale degli enti soci e funzionale alla gestione di servizi, attività e funzioni amministrative afferenti il territorio ed il patrimonio degli enti pubblici soci, in regime di affidamento diretto secondo le disposizioni di rango comunitario sull'"in house providing". La società è modello di gestione di servizi e/o attività affini a quelle di cui al comma che precede in risposta ad esigenze dei territori e delle esigenze dei cittadini amministrati dagli enti commit-</p>	
	

	tenti soci, nel rispetto dei principi comunitari di tutela dei mercati e della concorrenza.	
	b) che ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni", ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";	
	c) che l'art 34 dello statuto della società prevede l'impegno degli enti locali soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato fra loro, sulla società, le funzioni di indirizzo e controllo in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi;	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 - Scopo della convenzione	
	1.1 I soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società, per garantirsi sulla stessa, in modo coordinato fra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.	
	1.2 La presente convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.	

Articolo 2 - Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso

2.1 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31.12.2050 (pari alla scadenza della Società), con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.

2.2 E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte di tutti i sottoscrittori della presente convenzione.

2.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della presente convenzione.

2.4 Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della stessa.

2.5 I soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.

2.6 La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.

2.7 Qualora un ente socio sottoscrittore della presente convenzione procede alla revoca di tutti gli affidamenti di servizi e/o attività alla Società ha diritto di recedere, ai sensi di statuto, dalla società medesima.

Articolo 3 - Statuto della Società

3.1 Lo statuto (in appresso "Statuto") della Società tiene conto delle esigenze dei soci di:

a) garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100%, per tutta la durata della Società;














The right margin of the document contains several handwritten signatures and initials, including a large signature at the top, a signature with a circled '2' in the middle, and several other signatures and initials at the bottom.

At the bottom of the page, there are several handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.











	b) garantire che la Società sia in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività esclusivamente a favore dei soci ovvero per i territori e/o i cittadini amministrati dagli enti soci Committenti;	
	c) limitare il potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di materie alla preventiva autorizzazione dei soci;	
	Articolo 4 - Coordinamento dei soci	
	4.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo e controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, i soci medesimi istituiscono il "Coordinamento dei Soci" (in seguito Coordinamento), composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti locali soci della società, sottoscrittori della presente convenzione.	
	4.2 Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci, e di indirizzo e controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa.	
	A tale fine, il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni all'anno.	
	A tali riunioni il Coordinamento può invitare l'organo amministrativo della Società.	
	Al fine di verificare che l'attività della società risulti coerente con la programmazione finanziaria dei soci, al coordinamento possono partecipare anche i tecnici (direttori generali, dirigenti, ecc.) dei soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo socio.	
	4.3 Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pa-	



reri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno	
dell'assemblea medesima. Le seguenti materie, rimesse statutariamente alla	
decisione dei soci, potranno essere approvate od autorizzate dai soci sotto-	
scrittori della Convenzione, in seno all'assemblea della società, cui gli	
stessi parteciperanno, solo previa autorizzazione espressa del Coordinamen-	
to:	
a) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
ficazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante mo-	
dificazione dei diritti dei soci;	
b) approvazione del budget;	
c) acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, non	
previsti nel budget;	
d) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di opera-	
zioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per	
importi superiori ad Euro 150.000,00;	
e) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di opera-	
zioni di finanziamento passivi, di natura straordinaria, non previste nel	
budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00,	
f) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o dell'af-	
fitto dell'azienda o di rami d'azienda;	
g) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di	
immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobi-	
li;	
h) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a pezzi	
di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget;	

	i) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio e/o modificazione degli stessi;	
	j) scelta fra amministratore unico e consiglio di amministrazione e, in caso di scelta del consiglio di amministrazione, determinazione del numero dei suoi membri;	
	k) individuazione del nominativo dell'amministratore unico;	
	l) individuazione dei nominativi dei membri del consiglio di amministrazione;	
	m). sostituzione di un amministratore cessato o revoca di un amministratore;	
	n) decisione - qualora facoltativa - di nominare il collegio sindacale;	
	o) individuazione dei nominativi dei membri del collegio sindacale;	
	4.4 Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai programmi annuali e pluriennali, ovvero dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari a breve e a lungo termine della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci.	
	Per l'esercizio del controllo il coordinamento ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della società.	
	Articolo 5 - Funzionamento del coordinamento dei soci	
	5.1 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal socio che detiene quota di maggioranza relativa del capitale della Società.	
	5.2 Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un presidente.	

	<p>5.3 Il Coordinamento è convocato dal presidente presso la sede della Società o in altro luogo adeguato, almeno dieci giorni prima di ogni assemblea dei soci.</p>	
	<p>Ogni socio della Società componente del Coordinamento può richiedere la convocazione del Coordinamento medesimo.</p>	
	<p>5.4 Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% del capitale della Società.</p>	
	<p>5.5 Le deliberazioni del coordinamento sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi dei sottoscrittori della presente convenzione.</p>	
	<p>Laddove tale unanimità non si riscontri, il Coordinamento delibera favorevolmente come segue:</p>	
	<p>5.5.1 la nomina del presidente del Coordinamento, individuato fra i legali rappresentanti dei soci che detengono una quota di capitale sociale inferiore al 20%, con il voto favorevole di almeno due soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale della Società;</p>	
	<p>5.5.2 la modifica dell'oggetto sociale, la fusione, la scissione e le materie indicate al precedente articolo 4.3, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, ed n, con il voto favorevole tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale;</p>	
	<p>5.5.3 l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione e/o alla modificazione sostanziale di contratti di affidamento del servizio da espletarsi sul territorio di un socio, prevista dall'art.4.3, lettera i, con il voto favorevole di almeno due soci che rappresentino almeno il 75%</p>	
	   	

	del capitale sociale della Società, tra i quali via sia il socio interessa-
	to;
	5.5.4 l'individuazione dei nominativi dei membri del consiglio di ammini-
	strazione, prevista dall'art.4.3, lettera l, su designazione:
	a) di due membri da parte del socio che detiene la quota di maggioranza re-
	lativa del capitale e di un membro da parte dei restanti soci, d'intesa fra
	loro, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tre
	membri;
	b) di tre membri da parte del socio che detiene la quota di maggioranza re-
	lativa del capitale e di due membri da parte dei restanti soci, d'intesa fra
	loro, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da cinque
	membri;
	5.5.5 nel caso in cui venga deciso che l'organo amministrativo della socie-
	tà sia composto da un Amministratore Unico, il nominativo viene designato
	con il voto favorevole di almeno 10 enti soci che rappresentino almeno il
	75% del capitale sociale della società.
	5.5.6 la sostituzione di un amministratore cessato ovvero l'eventuale azio-
	ne di revoca, previste dall'art.4.3, lettera m, in conformità alla proposta
	formulata dai soci che hanno designato l'amministratore cessato o revocato;
	5.5.7 l'individuazione dei nominativi dei membri del collegio sindacale,
	prevista dall'art.4.3, lettera o, su designazione:
	a) di numero tre membri da parte del socio che detiene la quota di maggio-
	ranza relativa del capitale, di cui uno di essi rivestirà la carica di pre-
	sidente e gli altri due la carica di sindaci supplenti;

<p>b) di numero due membri effettivi da parte dei soci che non detengono la</p>	
<p>quota di maggioranza relativa del capitale, d'intesa fra loro.</p>	
<p>5.6 Per le decisioni che riguardano direttamente il territorio e/o di cittadini amministrati da un ente socio occorre il consenso dell'ente socio interessato.</p>	
<p>5.7 Delle decisioni assunte dal Coordinamento è redatto apposito verbale.</p>	
<p>5.8 L'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dell'organo medesimo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 - Controllo dei soci sulla Società</p>	
<p>6.1 Lo statuto sociale prevede espressamente uno specifico articolo che dà conto anche agli amministratori e ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei soci sulla società.</p>	
<p>6.2 I soci si impegnano affinché i consiglieri di amministrazione di loro designazione, al momento dell'accettazione della carica, rilascino una dichiarazione nella quale risulti:</p>	
<p>a) che essi sono a conoscenza della presente Convenzione e dello statuto della società e ne condividono le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci;</p>	
<p>b) l'impegno a uniformarsi alle direttive che gli stessi soci impartiranno ai fini di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci sulla società;</p>	
<p>c) l'impegno a rinunciare all'incarico qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica il legale rappresentante del socio che li ha nominati,</p>	
<p style="text-align: center;">_____</p>	

ovvero qualora questo chieda loro di rimettere l'incarico, con rinuncia espressa a qualsivoglia pretesa a titolo di risarcimento.

Articolo 7 - Recepimento della convenzione







7.1 I soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'assemblea dei soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il consiglio di amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società di cui all'articolo 1 della convenzione stessa.







Articoli 8 - Sottoscrizione della convenzione

8.1 La convenzione si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data della sottoscrizione iniziale. L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazione di autorizzazione e del testo delle presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori nonché al presidente del Coordinamento, che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori.

Articolo 9 - Clausola compromissoria

9.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico,

<p>nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro su richiesta della parte più</p>	
<p>diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.</p>	
<p>Articolo 10 - Trasferimenti di quote e adesione di nuovi soci alla convenzione</p>	
<p>10.1 I soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione o i diritti di opzione sulle quote di partecipazione emittente, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici di cui all'articolo 3 della presente convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la convenzione medesima contestualmente all'atto di trasferimento delle quote.</p>	
<p>10.2 Il Coordinamento dei soci di cui al precedente articolo 4 dovrà in ogni caso valutare per i nuovi soci il possesso dei requisiti e delle condizioni, prevista dalla presente convenzione e dallo statuto di Società, ai fini della rispondenza al modello ivi previsto. Qualora i requisiti sussistano e riscontrato l'impegno a sottoscrivere la presente Convenzione, il Coordinamento, per conto dagli altri sottoscrittori, cura l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aderenti alla Convenzione e ne informa tempestivamente tutti gli altri.</p>	
<p>10.3 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.</p>	
<p>10.4 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, l'ente sotto-</p>	

scrittore acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

10.5 L'entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata alla sottoscrizione iniziale della medesima da parte di almeno due Soci.

Articolo 11 - Spese e oneri

11.1 Le eventuali spese della presente convenzione saranno a carico della Società.

11.2 La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, tariffa I, del D.P.R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto,

Urbino li, 15 dicembre 2011

I soci sottoscrittori:

Provincia di Pesaro e Urbino, avv. Rita Benini

Comune di Acqualagna, dott.ssa Sabrina Renocchi

Comune di Apecchio, geom. Massimo Pazzaglia

Comune di Barchi, arch. Fabrizio Carbonari

Comune di Borgo Pace, dott. Romano Patarchi

Comune di Cantiano, dott. Luigi Bartolucci

Comune di Colbordolo, dott. Sauro Crescentini


Comune di Fossombrone, dott. Andrea Volpini

Comune di Fratte Rosa, geom. Paolo Piersanti

Comune di Frontone, rag. Ombretta Agostini

"Comune di Isola del Piano, dott. Daniele Fattori"

Comune di Montecalvo in Foglia, dott. Ugo Castelli



NUOVI POSTILLATI

BS de: 4/

Comune di Montefalcino, geom. Roberto Giovannini	<i>Roberto Giovannini</i>
Comune di Montelabbate, dott. Ugo Castelli	<i>Ugo Castelli</i>
Comune di Orciano di Pesaro, dott. Stefano Bacchiocchi	<i>Stefano Bacchiocchi</i>
Comune di Peglio, geom. Giuseppe Collesi	<i>Giuseppe Collesi</i>
Comune di Piacque, sig.ra Anna Maria Lanari	<i>Anna Maria Lanari</i>
Comune di Piandimeleto, dott.ssa Laura Barocci	<i>Laura Barocci</i>
Comune di San Giorgio di Pesaro, dott.ssa Nicoletta Storoni	<i>Nicoletta Storoni</i>
Comune di Sant'Angelo in Lizzola, dott. Giovanni Ugoccioni	<i>Giovanni Ugoccioni</i>
Comune di Sant'Ippolito, dott.ssa Nicoletta Storoni	<i>Nicoletta Storoni</i>
Comune di Serra Sant'Abbondio, rag. Emiliano Catena	<i>Emiliano Catena</i>
Comune di Serrungarina, rag. Giacomo Biondi	<i>Giacomo Biondi</i>
Comune di Urbania, arch. Luca Storoni	<i>Luca Storoni</i>
Comune di Urbino, avv. Angelo Brincivalli	<i>Angelo Brincivalli</i>
Postilla n. 1 del - 1 FEB. 2012 : per il Comune di Isola del Pia-	
no in luogo della persona del Responsabile del Servizio Tecnico dott. Danie-	
le Fattori, quale Responsabile del procedimento, sottoscrive la presente	
convenzione la Responsabile dell'Area amministrativa - contabile, rag. Eli-	
sabetta Ragni in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n./52	
del 23/12/2011	<i>Giuseppella Ragni</i>

Per integrale accettazione ed approvazione:
 Comune di Sassofeltrio, dott. _____

Sassofeltrio, li __/07/2016